

# Rescindibilità annuale rami danni e storno delle provvigioni di acquisto

*Un autorevole e motivato parere nega alle imprese il diritto allo storno delle provvigioni nel caso di recesso esercitato ex lege 40/2007*

Per cortese concessione della presidenza dell'UNAPASS, pubblichiamo qui di seguito il parere dell'avv. **Nidia Bignotti** di Verona sulla aspra controversia che oppone compagnie ad agenti riguardo all'applicabilità (sostenuta dalle prime) o meno (secondo invece i secondi) dello storno delle provvigioni di acquisto precontate nel caso in cui il contraente disdetti, avvalendosi di quanto disposto dal c.d. decreto "Bersani 2", convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, la polizza rami danni inizialmente stipulata per durata poliennale.

La ben nota autorevolezza dell'avv. Nidia Bignotti, autrice del parere, ci esime da qualsiasi presentazione.

Diciamo subito, che l'autrice nega alle compagnie qualsiasi diritto a storni provvigionali, ritenendo inoltre "del tutto illogico" che possano essere gli agenti subentranti a dover sopportare gli storni di provvigioni mai percepite.

Le argomentazioni dell'avv. Bignotti sono convincenti, anche al di là del rigore ermeneutico che le contraddistingue. Basti pensare all'implicito invito fatto alle compagnie di rivedere le loro posizioni, là dove sostiene che, se così queste non faranno, nessuno accetterebbe mai di subentrare ad un altro agente dovendosi far carico degli storni provvigionali.

A questo punto – ed è sempre l'autrice a sostenerlo – le parti contraenti dell'Accordo Nazionale Imprese/Agenti possono dirimere ogni controversia ricorrendo allo strumento dell'interpretazione autentica dell'art. 9/A.N.A., perché, in difetto, si può raggiungere lo stesso obiettivo ricorrendo all'accertamento pregiudiziale. ,

**Oggetto: parere in materia di regolamento di storni di provvigione alla luce della recente modifica dell'art. 1899 del codice civile**

Il comma 4 dell'art 5 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modifiche nella legge 2 aprile 2007, n. 40, riformula

l'articolo 1899 del codice civile relativo alla durata dell'assicurazione (diversa dall'assicurazione sulla vita), mediante sostituzione del secondo periodo del primo comma dell'articolo 1899 con il seguente: "In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni".

Come noto, nella previgente formulazione l'art. 1899 non contemplava la suddetta facoltà, mentre prevedeva, per i soli contratti di assicurazione di durata superiore a dieci anni, che le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, avessero facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sei mesi.

Alla luce di tale mutamento normativo, è stato richiesto se il diritto dell'impresa assicuratrice alla rifusione della provvigione d'acquisto per la parte del contratto di assicurazione di durata poliennale rimasta ineseguita per recesso dell'assicurato ai sensi del nuovo testo dell'art 1899 sia riconosciuto anche nel caso in cui il contratto di assicurazione fosse stato stipulato antecedentemente alla data di entrata in vigore della modifica della norma codicistica.

**Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?**

# ASSINEWS

**è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.**

**SI ABBONI ORA!**

**➔ via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

**➔ via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



**Abbonamento annuale alla rivista cartacea**

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



**Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)**

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**